

# REGIONE BASILICATA

DIP. AMBIENTE E ENERGIA, UFFICIO ENERGIA

Determinazione 20 aprile 2020, n.337

Art.12, comma 2., della L.R. 29 dicembre 2016, n.30. Adozione del documento titolato TARGATURA IMPIANTI TERMICI.

## IL DIRIGENTE

**VISTA** il D.Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTA** la L.R.n.12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";

**VISTA** la D.G.R.n.11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

**VISTA** la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.";

**VISTA** la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: "Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali 'Presidenza della Giunta' e 'Giunta Regionale'", così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;

**VISTA** la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati";

**VISTA** la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;

**VISTA** la D.G.R. n. 524 del 5/08/2019, avente ad oggetto: "Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro.";

**VISTO** il D.Lgs n. 33, del 14 marzo 2013, e s.m.i. in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

**VISTA** la D.G.R. n. 88 del 5 febbraio 2019 avente ad oggetto: "Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021. Approvazione";

**VISTO** il D.Lgs.n.118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**VISTO** il D.Lgs n. 33, del 14 marzo 2013, e s.m.i. in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

**VISTA** la direttiva comunitaria 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

**VISTO** il d.lgs.19 agosto 2005, n.192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

**VISTA** la L.n.3 agosto 2013, n.90 “*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale*”;

**VISTO** il D.P.R. 16 aprile 2013, n.74 “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art.4 comma 1, lett.a) e c,) del D.Lgs.19 agosto 2005, n.192*”;

**VISTO** il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 “*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*”;

**VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2016, n.30 come modificata e integrata dalla L.R. 30 dicembre 2017, n.39 e dalla L.R. 29 giugno 2018, n.11 avente ad oggetto “*Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici*”;

**VISTA** la delibera di Giunta regionale n.1064 del 19/10/2018, con la quale sono state approvate le disposizioni operative previste dall’art.5 della L.R. n.30/2016 e ss.mm.e ii.;

**VISTO** l’art.2, comma 1., della Legge regionale n.30 del 29 dicembre 2016, con il quale sono stati delegati per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all’art.9 del D.P.R. n.74/2013 in qualità di Autorità competenti, per i territori di propria competenza, la Provincia di Potenza ed il Comune di Potenza nonché la Provincia di Matera anche per il territorio dei Comuni con più di 40.000 abitanti;

**VISTO** l’art.12, comma 1., della L.R. n.30 del 29 dicembre 2016, con il quale la Regione ha istituito il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici, la cui gestione è affidata con delibera di Giunta regionale, ad una delle Autorità competenti individuata come capofila, previa consultazione delle stesse;

**ATTESO** che con D.G.R. n.178 del 12 marzo 2020 è stata affidata la gestione del Catasto degli impianti termici degli edifici alla Provincia di Potenza individuata come capofila, previa consultazione delle Autorità competenti delegate ai sensi dell’art.12, comma 1, della L.R. n.30/2016;

**VISTO** l’art.12, comma 2, della L.R. n.30 del 29 dicembre 2016, che prevede per la costituzione del Catasto unico regionale l’obbligo della targatura degli impianti termici con l’obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice, detto codice catasto o targa impianto, riportato su un’apposita targa adesiva da applicare agli impianti e da trascrivere su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l’impianto stesso;

**ATTESO** che lo stesso art.12, comma 2., stabilisce che le modalità di realizzazione delle targhe impianto saranno definite dall’Ufficio competente della Regione con apposita Determina dirigenziale;

**VISTO** il documento intitolato **TARGATURA IMPIANTI TERMICI** all’uopo predisposto dall’Ufficio Energia contenente le specifiche tecniche di composizione e di applicazione della targa all’impianto, nonché di consegna delle medesime targhe al manutentore degli impianti termici;

**RITENUTO** di adottare il documento *de quo* inerente le modalità di realizzazione delle targhe impianto termico come prescritto dal comma 2. Dell’art.12 della L.R. n.30/2016;

**CONSIDERATO** che l’oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di competenza degli organi di direzione politica come individuate nella richiamata deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 1998 n.11 (*Individuazione degli atti di competenza della Giunta*);

## **D E T E R M I N A**

Per tutto quanto riportato in premessa:

- Di adottare ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 2., della L.R. 29 dicembre 2016, n.30 il documento intitolato **TARGATURA IMPIANTI TERMICI** allegato alla presente per formarne parte integrale e sostanziale, all'uopo predisposto dall'Ufficio per la costituzione del Catasto unico regionale, inerente le modalità di realizzazione, composizione e di applicazione delle targhe agli impianti termici degli edifici;
- Di stabilire, come prescritto dal punto 5." Criteri di consegna delle targhe al manutentore" del documento **TARGATURA IMPIANTI TERMICI**, che ogni ditta di manutenzione /installazione di impianti termici dovrà richiedere il rilascio delle targhe alle Autorità competenti che definiranno le relative modalità di consegna.

*Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione o pubblicazione dello stesso. Il presente provvedimento non comporta operazioni contabili a carico del bilancio della Regione Basilicata. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.*

L'ISTRUTTORE

---

IL RESPONSABILE P.O.

---

IL DIRIGENTE

---

**Michele Busciolano**

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## **TARGATURA IMPIANTI TERMICI**

*art.12 della Legge Regionale 29 dicembre 2016 n.30 e s.m.i.  
" Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo,  
manutenzione e ispezione degli impianti termici "*

## 1. Targatura degli impianti termici

La targatura degli impianti termici è indispensabile per la costituzione del Catasto Unico Regionale degli impianti termici, come previsto dall'art.12 della LR 30/2016 e s.m.i.

Le targhe impianto sono stampate preventivamente da parte dell'Autorità competente in numero sufficiente per la totale copertura degli impianti presenti sul territorio di riferimento. La stampa delle targhe adesive dovrà essere realizzata in materiali per esterni che garantiscano durabilità e resistenza.

La targa impianto consente di individuare in maniera univoca ogni impianto termico presente sul territorio regionale, evitando duplicazioni di impianti.

Nel caso di subentro di un nuovo manutentore su un impianto esistente, la targa impianto consente di recuperare la storia dell'impianto stesso, agevolando la compilazione dei Rapporti di efficienza energetica.

La targa impianto è altresì uno strumento che consente al soggetto responsabile (proprietario dell'immobile, ovvero occupante, ovvero amministratore di condominio, ecc.) di verificare lo stato di manutenzione del proprio impianto.

A partire dal 2021 verrà avviata la campagna di targatura su tutto il territorio regionale. La targatura avverrà alla prima manutenzione prevista per gli impianti esistenti o all'atto della prima installazione.

## 2. Composizione della targa



REGIONE BASILICATA



**CIT-BAS**

Codice impianto:  
RB XXX YYZ ZZ NN

La targa è così composta:

- Le prime 2 lettere rappresentano l'identificativo della regione: RB
- Le successive 9 cifre sono caratteri alfanumerici generati in modo random
- Le ultime 2 cifre sono valori numerici da 00 a 99. Questi ultimi due numeri rappresentano il progressivo delle targhe che sono consegnate in plichi da 50.
- Un codice QR (Code Reader) che richiama la targa dell'impianto

**ESEMPIO:**

le prime 100 stampe (2 plichi da 50). Ogni targa avrà le prime due lettere (codice regionale) le 9 cifre (variabili) le ultime due cifre da 00 a 49 per il primo plico e da 50 a 99 per il secondo.

L'installatore/manutentore consegna al cittadino/responsabile di impianto, che firma per ricevuta, un "Set di Targhe Impianto" composto da:

- 3 etichette adesive, rappresentanti ognuna una Targa Impianto
- 2 Matrici adesive.

**Esempio di set targa impianto****3. Come si applica la targa impianto**

La prima Targa Impianto e la prima Matrice saranno applicate dal manutentore/installatore, rispettivamente, sul generatore principale e sul libretto impianto.

Le rimanenti due Targhe e la rimanente matrice saranno consegnate al responsabile dell'impianto che provvederà alla loro conservazione. Le Targhe rimanenti dovranno essere utilizzate in caso di deterioramento della prima Targa o di sostituzione del generatore. Analogamente la rimanente matrice dovrà essere utilizzata in caso di deterioramento o sostituzione del libretto impianto. La Targa Impianto deve essere applicata sul generatore. In caso di più generatori a servizio di un unico impianto (che condividono quindi il medesimo sistema di distribuzione), la Targa Impianto va apposta sul generatore individuato come principale.

In caso di impianto costituito da generatori alimentati con combustibili diversi, il generatore principale deve essere individuato tra i generatori alimentati con combustibile fossile, scegliendo, nell'ordine: gas naturale, gpl, gasolio.

In tutti gli altri casi, l'individuazione del generatore principale è realizzata scegliendo tra i generatori presenti quello con la maggiore potenza.

Per impianti installati in centrale termica il responsabile è tenuto a riportare il codice della Targa Impianto sulla cartellonistica presente in corrispondenza dell'ingresso al locale centrale, insieme alle indicazioni già previste relative al responsabile dell'impianto e alle tempistiche di accensione. La sola sostituzione del generatore principale dell'impianto o il cambio di combustibile non rende necessaria la variazione del codice Targa Impianto (essendo sufficiente apporre una copia della targa sul nuovo generatore).

## **5. Criteri di consegna delle targhe al manutentore**

- Le Targhe Impianto sono raccolte in plichi da 50 "Set di Targhe Impianto" cadauno
- Le targhe sono valide per qualsiasi autorità competente della Regione Basilicata
- Il numero massimo di targhe consegnabili a ciascuna ditta è pari ad un massimo di 500 (10 plichi)
- Per richiedere ulteriori targhe, le ditte di manutenzione/installazione devono aver inserito a catasto almeno il 70% dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)
- Ogni Plico è associato ad un manutentore/installatore e solo questi può utilizzare le Targhe Impianto contenute nel Plico assegnatogli
- In caso di inutilizzo di alcune Targhe Impianto riferite ad un Plico già in parte utilizzato, ad esempio per cessata attività, esse vanno riconsegnate alle autorità competenti per il relativo annullamento.
- Plichi integri possono essere riconsegnati all'Autorità competente che li ha distribuiti, per essere riassegnati ad un nuovo soggetto.
- Lo smarrimento o il deterioramento di interi Plichi di Targhe Impianto o di parte di essi va segnalato sempre all'Autorità competente per consentire il blocco dei relativi codici.
- Al momento dell'inserimento dell'RCEE sul catasto è obbligatoria la targa.

Ogni ditta di manutenzione /installazione di impianti termici può richiedere il rilascio delle targhe alle Autorità competenti che definiscono le modalità di consegna.

## 6. Esempi di targatura

### a) SE IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE È DIVERSO GLI IMPIANTI SONO CONSIDERATI DISTINTI QUINDI È NECESSARIO TARGARLI SEPARATAMENTE.

Esempi:

#### 1. Impianto per la climatizzazione invernale e produzione di ACS e integrazione con stufa a pellet

- Una targa sull'impianto di climatizzazione invernale composto dal Gruppo termico
- Una targa sulla Stufa a pellet (in quanto non condivide lo stesso sistema di distribuzione)

Le relative matrici andranno applicate sui due libretti di impianto:

- Una matrice sul libretto dell'impianto di climatizzazione invernale composto dal Gruppo termico
- Una matrice sul libretto che individua la Stufa ad irraggiamento

#### 2. Impianto per la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva

- Una targa sull'impianto di climatizzazione invernale
- Una targa sull'impianto di climatizzazione estiva

Le relative matrici andranno applicate sui due libretti di impianto:

- Una matrice sul libretto dell'impianto di climatizzazione invernale composto dal Gruppo termico
- Una matrice sul libretto che individua l'impianto di climatizzazione estiva

### b) STESSO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE MA COMBUSTIBILI DIVERSI

Esempio :

#### 1. Impianto per la climatizzazione invernale integrato con termocamino

La targa va applicata sul generatore individuato come principale, come indicato al punto 3.

La relativa matrice andrà applicata sul libretto di impianto composto dalle schede dei due generatori

### c) STESSO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE E STESSO GENERATORE

Esempio:

#### 1. Impianto per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva con pompa di calore

La targa va applicata sulla pompa di calore e la relativa matrice sul libretto di impianto.

In questo caso i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica dovranno essere due: tipo 1 per la climatizzazione invernale e tipo 2 per la climatizzazione estiva.